



Città di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 23/11/2011

CC N. 65

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

L'anno duemilaundici addì ventitre del mese di Novembre alle ore 21.00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di seconda convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale D'Arrigo Antonio.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
1 - Gasparini Daniela	P.D.	X		17 - Berlino Giuseppe	P.D.L.	X	
2 - Gasparini Alessandro	P.D.		X	18 - Scaffidi Francesco	P.D.L.	X	
3 - Ronchi Andrea	P.D.	X		19 - Cesarano Ciro	P.D.L.		X
4 - Marsiglia Franco	P.D.	X		20 - Di Lauro Angelo	P.D.L.	X	
5 - Catania Andrea	P.D.	X		21 - Malavolta Riccardo	P.D.L.	X	
6 - Sacco Giuseppe	P.D.	X		22 - Visentin Riccardo	P.D.L.		X
7 - Grazzi Francesco	P.D.	X		23 - Acquati Piergiorgio	P.D.L.		X
8 - Ruffa Ivano	P.D.	X		24 - Gandini Stefano	P.D.L.		X
9 - Russomando Damiano	P.D.	X		25 - Boiocchi Simone	LEGA N.		X
10 - Seggio Giuseppe	P.D.	X		26 - Fumagalli Cristiano	LEGA N.		X
11 - Martino Raffaele	P.D.	X		27 - Cattaneo Paolo	I.D.V.	X	
12 - Gatto Gerardo	P.D.	X		28 - Lostaglio Francesco	I.D.V.	X	
13 - Muscio Nicola	P.D.	X		29 - Tediosi Aldo	R.C.	X	
14 - Bartolomeo Patrizia	P.D.		X	30 - Menegardo Mattia	SIN. e LIBERTA`	X	
15 - Strani Natalia	P.D.	X		31 - Zonca Enrico	CITT. INS.-M.P.A.	X	
16 - Lio Carlo	P.D.L.		X				

Componenti presenti n. 22.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N° proposta: 41212

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

RELAZIONE:

Il responsabile del procedimento

Il coinvolgimento dei Comuni nell'attività di accertamento dei tributi statali sta registrando negli ultimi tempi un ritorno di interesse da parte del legislatore.

La partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale non rappresenta una assoluta novità, piuttosto appare come una reviviscenza di un ruolo già riconosciuto da precedenti norme, in particolare dagli articoli 44 e 45 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di imposte sui redditi, nonché dall'articolo 22 del D.P.R. n. 643/73, relativamente all'Invim.

All'interno di tale contesto, la finalità perseguita risulta essere quella di dare nuovo slancio a disposizioni già presenti nell'ordinamento, che debbano continuare a costituire il fondamento normativo della collaborazione degli Enti Locali con lo Stato per lo svolgimento dell'attività di accertamento dei tributi di quest'ultimo.

In questo senso, l'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo, nel mese di dicembre 2009, ha sottoscritto apposita convenzione con la Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate per la realizzazione di un programma di recupero dell'evasione sui tributi statali in stretta collaborazione con gli Uffici dell'Agenzia competenti per l'attività di accertamento e, ove richiesto, con la Direzione regionale stessa.

Una delle prime leve in grado di far aumentare l'interesse degli Enti Locali nella lotta all'evasione ed al sommerso è costituita, senza dubbio, dall'incentivo economico che lo Stato riconosce in contropartita: le successive revisioni in aumento dello stesso hanno visto una crescita della relativa percentuale, che nel corso del tempo è passata dal 30 al 33%, quindi al 50% ed infine al 100% per il triennio 2012 – 2014, in virtù di quanto disposto dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138.

Il decreto correttivo di maggio 2010 ha d'altro canto ridefinito compiti e funzioni dei Comuni nella lotta all'evasione ed al lavoro sommerso, incrementando certamente l'incentivo economico a favore degli stessi, ma prevedendo, nel contempo, nuovi adempimenti a carico degli Enti Locali.

L'articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha previsto infatti che i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti siano tenuti ad istituire il Consiglio Tributario, con particolare riferimento alle suddette finalità, alle esigenze di un coordinamento organizzativo e senza alcun nuovo o maggiore onere a carico degli Enti stessi.

La manovra non assegna obiettivi in termini di gettito all'attività antievasione dei Comuni, ma si prefigge lo scopo di potenziare l'azione di contrasto all'evasione con effetti da valutarsi a posteriori.

Per quanto concerne la composizione del Consiglio Tributario il decreto correttivo non fornisce alcun elemento, mentre, per quanto attiene ai compiti di tale organo, lo stesso articolo 18 prevede:

- a) un riferimento generico, in apertura del secondo comma: *“Ai fini della partecipazione di cui al comma 1 (attività di accertamento fiscale e contributivo), consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'I.N.P.S. di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi”*;
- b) in occasione della loro prima seduta successiva alla data di entrata in vigore della norma istitutiva, i Consigli Tributarî deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio, al fine di avviare un monitoraggio costante del territorio onde

individuare ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto, in attuazione di quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 19.

In tale contesto, risulterebbe del tutto fuorviante l'idea di un Consiglio Tributario che risulti composto da soggetti esterni nominati/eletti dall'Amministrazione Comunale.

Diversi gli argomenti che supportano tale visione interpretativa:

1. i "Consigli Tributari" sono istituiti "Ai fini della partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo ... consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS, di elementi utili" (cfr. articolo 18, commi 2 e 1); funzione "di esclusiva competenza comunale" (cfr. articolo 18, comma 5, lett. b);

2. tale funzione ha natura eminentemente tecnica e si svolge a partire dalle conoscenze che i singoli uffici comunali (tributi, anagrafe, commercio, polizia locale, urbanistica e edilizia privata...) già possiedono ed acquisiscono continuamente nello svolgimento della propria attività: più che di una consulenza esterna appare necessario uno sforzo di coordinamento tra le varie funzioni comunali potenzialmente interessate;

3. le conoscenze comunali vengono integrate attraverso banche dati fiscali e contributive il cui accesso è in gran parte riservato ai soggetti espressamente previsti dalla legge, ovvero i soli Comuni, che sono stati autorizzati – loro soltanto – anche ad accedere alle banche dati delle aziende partecipate o concessionarie delle entrate (cfr. articolo 18, comma 5, lett. b).

4. è indispensabile evitare ogni aggravio procedurale, assicurando, in coerenza con l'ordinamento generale dell'Ente, il mantenimento delle responsabilità del Comune, sia per gli aspetti programmatori e di disegno della politica fiscale – anche in materia di partecipazione all'accertamento – sia per ciò che riguarda l'autonomia e la responsabilità amministrativa, che deve restare saldamente in capo agli uffici entrate del Comune.

In caso contrario, verrebbe a configurarsi un evidente rischio di sovrapposizione di funzioni programmatiche e gestionali, che nell'attuale regime normativo sono assegnate agli organi elettivi ed esecutivi ed agli uffici delle entrate degli Enti Locali.

5. i "Consigli Tributari" sarebbero chiamati a svolgere funzioni specificamente amministrative e gestionali. Si creerebbe, dunque, una singolare invasione delle competenze spettanti agli apparati amministrativi, ai dirigenti e ai responsabili di servizio, in piena contraddizione con le disposizioni di cui all'articolo 107 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Le esposte considerazioni depongono a favore dell'idea di un organismo tecnico, che il Comune costituisce al fine di individuare gli elementi rilevanti e le informazioni da fornire all'Agenzia delle Entrate, magari con la partecipazione dei diversi uffici coinvolti nella gestione di tali informazioni.

Già la circolare ministeriale n. 4/1975 ipotizzava che anche il responsabile dell'ufficio tributi del Comune potesse far parte del "Consiglio".

Del resto, per poter svolgere una qualsiasi funzione ai soli fini dell'accertamento "sintetico", la manovra correttiva 2011 attribuisce oggi ai componenti dei "Consigli" l'accesso a parte delle informazioni di cui dispongono i Comuni, ma è del tutto improprio stabilire che dei soggetti esterni possano accedere alle ampie banche dati dell'amministrazione finanziaria.

Va contenuto, infine, l'effetto di espansione dei costi, insito nella creazione di nuovi organi, in quanto l'adempimento non può comportare aggravii di alcun genere per gli Enti Locali, poiché il comma 2 bis dell'articolo 18 dispone che le relative misure organizzative devono essere adottate con le risorse anche finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

per quanto sopra esposto

PROPONE

1. Di approvare, richiamate le superiori premesse, il presente Regolamento di istituzione e funzionamento del Consiglio Tributario, composto da n. 15 (quindici) articoli, allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il Regolamento di cui sopra verrà inviato, a cura del Settore proponente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale – Via di Villa Ada, 53/55 – 00199 Roma, anche in via telematica, per la pubblicazione – mediante avviso – sulla Gazzetta Ufficiale, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa.

Inoltre, considerato che ne sussistono le condizioni di opportunità,

PROPONE

Separata votazione ai fini dell'immediata eseguibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Cinisello Balsamo, li **4/10/2011**

Il responsabile del procedimento
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(F.to Giuseppe Dott. Lo Manto)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione, con la quale si propone di approvare il Regolamento di istituzione e funzionamento del Consiglio Tributario, composto da n. 15 (quindici) articoli, allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Preso atto di quanto disposto dagli articoli 18 e 19, comma 12, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge n. 122 del 30 luglio 2010;

Visti gli articoli 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificati dal predetto articolo 18;

Visto l'articolo 2, comma 10, lett. b), del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011;

Preso atto di quanto disposto dall'articolo 1, commi 12 *bis*, *ter* e *quater*, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con Legge n. 148 del 14 settembre 2011;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Con voti

DELIBERA

1. Di approvare, richiamate le superiori premesse, il presente Regolamento di istituzione e funzionamento del Consiglio Tributario, composto da n. 15 (quindici) articoli, allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il Regolamento di cui sopra verrà inviato, a cura del Settore proponente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale – Via di Villa Ada, 53/55 – 00199 Roma, anche in via telematica, per la pubblicazione – mediante avviso – sulla Gazzetta Ufficiale, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa.

~~Successivamente con voti~~

DELIBERA

~~di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.~~

Comune di Cinisello Balsamo

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO



- **APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. ___ DEL __, __, __, , ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE.**

Data di verifica/aggiornamento: 10/11/2011

INDICE

TITOLO I	8
<i>Istituzione e compiti del Consiglio Tributario</i>	8
ARTICOLO 1	8
<i>Istituzione e scopo del Consiglio Tributario</i>	8
ARTICOLO 2	8
<i>Compiti del Consiglio Tributario</i>	8
ARTICOLO 3	9
<i>Collaborazione con l’Agenzia del Territorio</i>	9
ARTICOLO 4	9
<i>Utilizzazione delle dichiarazioni dei contribuenti</i>	9
TITOLO II	10
<i>Composizione del Consiglio Tributario</i>	10
ARTICOLO 5	10
<i>Componenti e criteri di nomina</i>	15
ARTICOLO 6	10
<i>Requisiti ed incompatibilità</i>	10
ARTICOLO 7	17
<i>Durata del Consiglio Tributario e sua struttura</i>	17
ARTICOLO 8	12
<i>Nomina del presidente e del segretario</i>	12
TITOLO III	12
<i>Funzionamento del Consiglio Tributario</i>	12
ARTICOLO 9	12
<i>Sedute</i>	12
ARTICOLO 10	19
<i>Convocazione e validità delle sedute</i>	19
ARTICOLO 11	13
<i>Rapporti con l’Amministrazione Comunale</i>	20
ARTICOLO 12	21
<i>Segnalazioni</i>	21
ARTICOLO 13	21
<i>Doveri dei consiglieri</i>	21
ARTICOLO 14	13
<i>Modifiche al regolamento</i>	13
ARTICOLO 15	22
<i>Norma transitoria</i>	22

TITOLO I

Istituzione e compiti del Consiglio Tributario

ARTICOLO 1

Istituzione e scopo del Consiglio Tributario

1. Il Comune di Cinisello Balsamo, in conformità a quanto disposto dall' articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge n. 122 del 30 luglio 2010, che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, istituisce, quale organo consultivo degli uffici comunali competenti all'attività di accertamento fiscale, il Consiglio Tributario.
2. Esso coadiuva gli Uffici finanziari/fiscali del Comune nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati o denunciati in forma infedele, alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere il fenomeno dell'evasione fiscale.

ARTICOLO 2

Compiti del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario coadiuva gli Uffici finanziari/fiscali del Comune nell'esame delle copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del Comune da parte dell'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 44 del D.P.R. n. 600/1973 e dal comma 2 dell'articolo 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contribuenti residenti nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.
2. Può richiedere, a tal fine, documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici del Comune che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in generale può raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva dei soggetti passivi che risiedono nel territorio del Comune, o che vi possiedono beni o vi svolgano attività economica, rimettendone in questi ultimi casi, le conclusioni al Comune di residenza, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione della relativa dichiarazione.
3. Le conclusioni in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, formano oggetto di apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'I.N.P.S. da parte dei competenti Uffici finanziari/fiscali comunali.
4. Il Consiglio Tributario coadiuva, altresì, gli Uffici finanziari/fiscali del Comune nell'esame delle segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi di accertamento che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, ai sensi dell'articolo 38, commi 4 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973.
5. Entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento delle predette segnalazioni, il Comune, per il tramite dei propri Uffici finanziari/fiscali comunica all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

ARTICOLO 3

Collaborazione con l'Agenzia del Territorio

1. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini di avviare un monitoraggio costante del territorio onde individuare sia ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto, sia fabbricati che presentino una situazione catastale incongrua o non adeguata rispetto alle caratteristiche costruttive e tecnologiche, alle rifiniture e alla dotazione di impianti e servizi .

ARTICOLO 4

Utilizzazione delle dichiarazioni dei contribuenti

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione al Comune, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dell'Ente all'accertamento fiscale e contributivo.
2. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione, di esclusiva competenza comunale, l'Ente può avvalersi delle società e degli enti partecipati dal Comune stesso ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire l'accesso alle banche dati utilizzate.
3. Con il medesimo provvedimento vengono individuate le ulteriori materie per le quali il Comune partecipa all'accertamento fiscale e contributivo.

TITOLO II
Composizione del Consiglio Tributario

ARTICOLO 5
Componenti e criteri di nomina

1. Al fine di assicurare la necessaria competenza tecnica e professionale dei componenti, il Consiglio Tributario è composto da sette (7) componenti, designati attraverso deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento.
2. Quattro (4) componenti sono individuati tra i dipendenti in servizio da almeno cinque (5) anni presso gli Uffici finanziari/fiscali del Comune ovvero tra i dipendenti del Comune in possesso di diploma di laurea in materie giuridico economiche.
3. Tre (3) componenti sono individuati tra coloro che siano in possesso di diploma di laurea in materie giuridico economiche e che abbiano avanzato la propria candidatura al Sindaco *pro tempore* tramite apposito curriculum che attesti competenza e qualificazione professionale idonee all'esercizio della funzione di Consigliere tributario.
4. Nell'ipotesi in cui non pervenga al Sindaco *pro tempore* alcuna candidatura tramite apposito curriculum, i tre (3) componenti di cui al comma precedente sono individuati a loro volta tra i dipendenti in servizio da almeno cinque (5) anni presso gli Uffici finanziari/fiscali del Comune ovvero tra i dipendenti del Comune in possesso di diploma di laurea in materie giuridico economiche.
5. Non sono previste nomine di componenti supplenti.
6. Nei casi di trasferimento o mobilità presso altro settore dell'Ente o presso altre Pubbliche Amministrazioni, morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità di cui al successivo articolo 6, da parte di alcuno dei componenti, la Giunta Comunale ne prenderà atto ed eleggerà i nuovi membri nella seduta immediatamente successiva al realizzarsi dell'evento.
7. Un consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre (3) sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.
8. Ai fini del contenimento di spesa e di rispetto del patto di stabilità, la carica di consigliere tributario è assolutamente gratuita e per il suo espletamento non è previsto alcun rimborso spese, né alcun gettone di presenza.

ARTICOLO 6
Requisiti ed incompatibilità

1. Ai fini della presentazione del curriculum, cui sono tenuti i soli candidati indicati al comma 3 del precedente articolo 5, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) risiedere in altro Comune diverso da Cinisello Balsamo e comunque nella provincia di Milano o Monza Brianza ed essere iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi in tale ambito territoriale;
 - c) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio secondo l'ordinamento previgente o altro diploma di laurea equipollente;
 - d) in alternativa essere in possesso del diploma di laurea specialistica (LS), ora denominata laurea magistrale (LM), in una delle seguenti classi di laurea:
 1. giurisprudenza (22/S);
 2. finanza (19/S);

3. relazioni internazionali (60/S);
4. scienze dell'economia (64/S);
5. scienze della politica (70/S);
6. scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);
7. scienze economiche per l'ambiente e la cultura (83/S);
8. scienze economico aziendali (84/S);
9. statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S);

e) non aver riportato condanna penale per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto.

2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:

- i parlamentari o coloro che hanno ricoperto tale carica nel biennio precedente;
- i consiglieri e gli assessori regionali, o coloro che hanno ricoperto tale carica nel biennio precedente;
- i consiglieri e gli assessori di province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni, comunità montane, compresi nella circoscrizione territoriale di competenza, o coloro che hanno ricoperto tale carica nel biennio precedente;
- gli impiegati, i funzionari ed i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate e/o dell'I.N.P.S. al cui distretto appartiene il Comune di Cinisello Balsamo, nonché il Segretario del Comune stesso;
- i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
- le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria;
- i magistrati in attività di servizio;
- le persone in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado fra di loro.

Non possono essere eletti componenti del Consiglio Tributario e, se eletti, decadono da tale carica coloro che hanno una controversia pendente nei confronti dell'Ente o che, nell'anno precedente la nomina, siano stati legati al Comune da un rapporto di prestazione d'opera o consulenza retribuita.

3. I componenti del Consiglio Tributario non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ente o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

ARTICOLO 7

Durata del Consiglio Tributario e sua struttura

1. I consiglieri tributari restano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo della Giunta Comunale che li ha eletti e, comunque, fino all'insediamento dei successori, anche oltre il mandato medesimo.
2. Essi sono eleggibili per non più di tre (3) mandati consecutivi.
3. Il Consiglio Tributario, secondo il suo programma di lavoro, deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.
4. A tale scopo possono costituirsi nel suo ambito dei gruppi di lavoro per una più efficace e razionale istruzione delle pratiche da esaminare.

ARTICOLO 8

Nomina del presidente e del segretario

1. Il Consiglio Tributario, nella prima riunione, nomina fra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente, mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti.
2. Altresì provvede, con lo stesso sistema di votazione alla nomina di un Segretario, ovvero in alternativa, le funzioni del Segretario sono esercitate da un dipendente del Comune appartenente all'Area Finanziaria/Fiscale designato dal competente Capo Area e/o dal Dirigente di riferimento.

TITOLO III

Funzionamento del Consiglio Tributario

ARTICOLO 9

Sedute

1. Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, oppure, nell'ipotesi di assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.
2. Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.
3. Di ciascuna seduta viene redatto il verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, di un componente a ciò incaricato dal Presidente del Consiglio Tributario.
4. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario.

ARTICOLO 10

Convocazione e validità delle sedute

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
2. La riunione può essere convocata anche a seguito di richiesta scritta di almeno quattro (4) dei componenti in carica.
3. Il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro dieci (10) giorni dalla data di deposito della richiesta stessa.
4. L'avviso di convocazione va comunicato per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno tre (3) giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.
5. In caso di urgenza motivata tale termine può essere ridotto a ventiquattro (24) ore.
6. Le sedute avvengono nei locali del Comune.
7. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando siano presenti almeno quattro (4) dei componenti in carica.
8. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 11

Rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. Il Consiglio Tributario, per quanto concerne l'attività connessa con le sue funzioni, può avvalersi del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, a seguito di motivata richiesta del Presidente al Dirigente di riferimento, copia dei documenti ed altri elementi in loro possesso, ritenuti utili allo svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il Presidente del Consiglio Tributario presenta annualmente al Consiglio Comunale apposita relazione sullo svolgimento della propria attività e sui risultati conseguiti.

ARTICOLO 12

Segnalazioni

1. Nelle segnalazioni devono essere indicati tutti gli elementi atti ad individuare esattamente il contribuente e, in particolare, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il sesso, la residenza e, se diverso il domicilio, l'attività esercitata.
2. In ogni caso le segnalazioni devono essere qualificate, intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.

ARTICOLO 13

Doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri Tributarî e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati, gli atti e negozi riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.
2. È fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale e/o contributiva, ovvero del proprio coniuge, o di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito.
3. L'inosservanza del comma precedente determina la nullità della relativa deliberazione.

ARTICOLO 14

Modifiche al regolamento

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio Comunale, sentito eventualmente il parere del Consiglio Tributario.

ARTICOLO 15

Norma transitoria

1. Il Sindaco provvede alla convocazione della prima seduta del Consiglio Tributario per le nomine previste dall'articolo 8.
2. Funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 65 DEL 23.11.2011

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, si esprimono i seguenti pareri con riferimento alla deliberazione in oggetto:

Regolarità tecnica:

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(F.to Dott. Giuseppe Lo Manto)

Cinisello Balsamo, 4 ottobre 2011.

Regolarità contabile:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
(F.to Dott. Stefano Polenghi)

Cinisello Balsamo, li

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni urgenti, il Presidente ricorda che il punto è già stato aperto nella scorsa seduta e che parte degli articoli del Regolamento e degli emendamenti presentati sono già stati votati. Procede, quindi, dal punto in cui i lavori si sono arrestati, ossia l'approvazione dell'articolo 5 così come emendato.

Il Consigliere Zonca dichiara che darà voto contrario a questo articolo perché consente la delega da parte dei funzionari a personale che potrebbe non essere abbastanza responsabilizzato.

Il Presidente pone in votazione l'articolo 5 del Regolamento così come emendato e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.18
Voti favorevoli:	n.14
Voti contrari:	n. 4
Astenuti:	n.=

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'articolo 5 come emendato approvato. Il testo dell'art. 5 è pertanto il seguente:

“ARTICOLO 5 ***Componenti e criteri di nomina***

1. Il Consiglio tributario è composto da:

- **Responsabile o suo delegato Ufficio Finanziario Fiscale comunale;**
- **Responsabile o suo delegato Ufficio Servizi Demografici;**
- **Responsabile o suo delegato Ufficio Commercio;**
- **Responsabile o suo delegato Ufficio Polizia Locale;**
- **Responsabile o suo delegato Ufficio Edilizia Privata/Urbanistica”**

2. Non sono previste nomine di componenti supplenti.

3. Ai fini del contenimento di spesa e di rispetto del patto di stabilità, la carica di consigliere tributario è assolutamente gratuita e per il suo espletamento non è previsto alcun rimborso spese, né alcun gettone di presenza.

Prosegue la discussione... omissis... (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale il Consigliere Zonca presenta i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTO N.1 ZONCA

Sostituire il testo dell'articolo 6 come segue:

“ARTICOLO 6 – Requisiti e incompatibilità

1. I componenti del Consiglio Tributario, qualora siano delegati dai Responsabili dei settori indicati all'art. 5 devono possedere il seguente requisito:
 - essere titolare di posizione organizzativa o funzionario;
2. Costituiscono motivo di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio Tributario:
 - Aver riportato condanne penali per violazione delle leggi finanziarie costituenti delitto.
 - I Sindaci, i Consiglieri e gli Assessori di Comuni, Province, Regioni o coloro che hanno ricoperto tale carica nel biennio precedente;
 - I Parlamentari o coloro che hanno ricoperto tale carica nel biennio precedente;
 - Il Segretario Comunale o coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente;
 - Coloro che hanno un contenzioso tributario pendente col Comune di Cinisello Balsamo;

- Coloro che hanno un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado con altri membri del Consiglio Tributario.”

EMENDAMENTO N.2 ZONCA

Sostituire il testo dell'articolo 7 come segue:

“ARTICOLO 7 – Durata del Consiglio Tributario e sua struttura

1. I consiglieri tributari restano in carica per tre (3) anni dalla data della loro nomina e, comunque, fino all'insediamento dei successori.
2. I consiglieri tributari possono ricoprire tale carica per non più di due (2) mandati.
3. Il Consiglio Tributario, secondo il suo programma di lavoro, deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto e imparziale adempimento dei propri compiti.
4. A tale scopo possono costituirsi nel suo ambito dei gruppi di lavoro consuntivi per una più efficace e razionale istruzione delle pratiche da esaminare.”

Il Presidente passa all'esame dell'articolo 6 del Regolamento ricordando che nella scorsa seduta è stato presentato il seguente emendamento da parte della Maggioranza:

EMENDAMENTO MAGGIORANZA ALL'ART. 6

All'art. 6 cassare il comma 1. Il comma 2 diventa comma 1 aggiungendo alla fine “Non possono far parte del Consiglio Tributario:

- coloro che hanno riportato condanna penale per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto”. Cassare da “le persone che svolgono abitualmente” sino a “i Magistrati in attività di servizio”. Cassare da “o che nell'anno precedente” sino a “consulenza retribuita”

Il Consigliere Russomando illustra l'emendamento. Si accende una discussione (omissis) al termine della quale il Consigliere Russomando ritira l'emendamento della Maggioranza in quanto la nuova stesura dell'emendamento Zonca è frutto di concertazione. Il Presidente prende atto del ritiro anche dell'emendamento n. 7 PDL.

Il Consigliere Zonca illustra il suo primo emendamento. Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.1 ZONCA e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.17
Voti favorevoli:	n.17
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato. Il testo dell'articolo 6 è pertanto il seguente:

“ARTICOLO 6

Requisiti e incompatibilità

1. I componenti del Consiglio Tributario, qualora siano delegati dai Responsabili dei settori indicati all'art. 5 devono possedere il seguente requisito:
 - essere titolare di posizione organizzativa o funzionario;
2. Costituiscono motivo di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio Tributario:
 - Aver riportato condanne penali per violazione delle leggi finanziarie costituenti delitto.
 - I Sindaci, i Consiglieri e gli Assessori di Comuni, Province, Regioni o coloro che hanno ricoperto tale carica nel biennio precedente;
 - I Parlamentari o coloro che hanno ricoperto tale carica nel biennio precedente;

- Il Segretario Comunale o coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente;
- Coloro che hanno un contenzioso tributario pendente col Comune di Cinisello Balsamo;
- Coloro che hanno un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado con altri membri del Consiglio Tributario”

Il Presidente passa all’esame dell’articolo 7 del Regolamento. Il Consigliere Zonca illustra il suo secondo emendamento. Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.2 ZONCA e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.20
Voti favorevoli:	n. 5
Voti contrari:	n.13
Astenuti:	n. 2 Marsiglia, Tediosi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.

Il Consigliere Russomando presenta a nome della Maggioranza il seguente emendamento:

EMENDAMENTO MAGGIORANZA ALL’ART. 7

Cassare il comma 1. Sostituire il comma 2 con: “I membri del Consiglio Tributario rimangono in carica fino ad un massimo di anni 10”

Si accende una discussione (omissis) al termine della quale il Presidente pone in votazione l’emendamento MAGGIORANZA all’art. 7 e si determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.18
Voti favorevoli:	n.14
Voti contrari:	n. 2
Astenuti:	n. 2 Marsiglia, Tediosi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.

Il Presidente pone quindi in votazione l’articolo n. 7 così come emendato e si determina il seguente risultato (all. E all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.16
Voti favorevoli:	n.13
Voti contrari:	n. 2
Astenuti:	n. 1 Tediosi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’articolo 7 come emendato approvato. Il testo dell’articolo 7 è pertanto il seguente:

“ARTICOLO 7

Durata del Consiglio Tributario e sua struttura

1. I membri del Consiglio Tributario rimangono in carica fino ad un massimo di anni 10.
2. Il Consiglio Tributario, secondo il suo programma di lavoro, deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.
3. A tale scopo possono costituirsi nel suo ambito dei gruppi di lavoro per una più efficace e razionale istruzione delle pratiche da esaminare.”

Il Presidente passa all'esame dell'art. 8, su cui non sono stati presentati emendamenti. Si accende una discussione (omissis) al termine della quale il Presidente pone in votazione l'articolo n. 8 e si determina il seguente risultato (all. F all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.15
Voti favorevoli:	n.12
Voti contrari:	n. 3
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'articolo 8 approvato.

Il Presidente passa all'esame dell'art. 9, su cui non sono stati presentati emendamenti. Si accende una discussione (omissis) al termine della quale il Presidente pone in votazione l'articolo n. 9 e si determina il seguente risultato (all. G all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.16
Voti favorevoli:	n.14
Voti contrari:	n. 1
Astenuti:	n. =

Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Di Lauro.

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'articolo 9 approvato.

Il Presidente passa all'esame dell'art. 10 ricordando che nella scorsa seduta era stato presentato il seguente emendamento:

EMENDAMENTO MAGGIORANZA ALL'ART. 10

All'art. 10, comma 2, sostituire la parola "quattro (4)" con "tre (3)" e al comma 7 sostituire la parola "quattro (4)" con "tre (3)".

Il Consigliere Russomando illustra l'emendamento. Il Presidente pone in votazione l'emendamento della Maggioranza all'art. 10 e si determina il seguente risultato (all. H all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.16
Voti favorevoli:	n.15
Voti contrari:	n. 1
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente pone quindi in votazione l'articolo n. 10 così come emendato e si determina il seguente risultato (all. I all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.15
Voti favorevoli:	n.14
Voti contrari:	n. 1
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'articolo 10 come emendato approvato. Il testo dell'articolo 10 è pertanto il seguente:

“ARTICOLO 10
Convocazione e validità delle sedute

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
2. La riunione può essere convocata anche a seguito di richiesta scritta di almeno tre (3) dei componenti in carica.
3. Il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro dieci (10) giorni dalla data di deposito della richiesta stessa.
4. L'avviso di convocazione va comunicato per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno tre (3) giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.
5. In caso di urgenza motivata tale termine può essere ridotto a ventiquattro (24) ore.
6. Le sedute avvengono nei locali del Comune.
7. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando siano presenti almeno tre (3) dei componenti in carica.
8. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente passa all'esame dell'art. 11, su cui non sono stati presentati emendamenti. Si accende una discussione (omissis) al termine della quale il Consigliere Malavolta propone oralmente il seguente emendamento:

EMENDAMENTO MALAVOLTA

Dopo la parola “annualmente” aggiungere “entro il mese di ottobre”.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento Malavolta all'art. 11 e si determina il seguente risultato (all. L all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.14

Voti favorevoli: n.13

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Marsiglia.

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente pone quindi in votazione l'articolo n. 11 così come emendato e si determina il seguente risultato (all. M all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.17

Voti favorevoli: n.17

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'articolo 11 come emendato approvato. Il testo dell'articolo 11 è pertanto il seguente:

ARTICOLO 11
Rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. Il Consiglio Tributario, per quanto concerne l'attività connessa con le sue funzioni, può avvalersi del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, a seguito di motivata richiesta del Presidente al Dirigente di riferimento, copia dei documenti ed altri elementi in loro possesso, ritenuti utili allo svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il Presidente del Consiglio Tributario presenta annualmente entro il mese di ottobre al Consiglio Comunale apposita relazione sullo svolgimento della propria attività e sui risultati conseguiti.

Il Presidente passa all'esame dell'art. 12, su cui non sono stati presentati emendamenti. Si accende una discussione (omissis) al termine della quale vengono presentati oralmente i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTO MALAVOLTA

Cassare l'articolo 12

EMENDAMENTO GIUNTA

Dopo "esercitata" scrivere "in caso di persona giuridica indicare anche la ragione sociale e/o la Partita Iva"

Il Consigliere Zonca si dichiara favorevole all'emendamento Malavolta. Il Presidente pone in votazione l'emendamento Malavolta all'art. 12 e si determina il seguente risultato (all. N all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.15

Voti favorevoli: n. 4

Voti contrari: n.10

Astenuti: n. =

Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Marsiglia

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento della Giunta all'art. 12 e si determina il seguente risultato (all. O all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.17

Voti favorevoli: n.14

Voti contrari: n. 3

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente pone quindi in votazione l'articolo n. 12 così come emendato e si determina il seguente risultato (all. P all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.16

Voti favorevoli: n.13

Voti contrari: n. 3

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'articolo 12 come emendato approvato. Il testo dell'articolo 12 è pertanto il seguente:

ARTICOLO 12 *Segnalazioni*

1. Nelle segnalazioni devono essere indicati tutti gli elementi atti ad individuare esattamente il contribuente e, in particolare, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il sesso, la residenza e, se diverso il domicilio, l'attività esercitata. In caso di persona giuridica indicare anche la ragione sociale e/o la Partita Iva.
2. In ogni caso le segnalazioni devono essere qualificate, intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.

Il Presidente passa all'esame dell'art. 13, su cui non sono stati presentati emendamenti. Si accende una discussione (omissis) al termine della quale viene presentato oralmente il seguente emendamento:

EMENDAMENTO GIUNTA

Cassare "e chiunque dovesse presenziare alle riunioni" e sostituirlo con "e il Segretario", quindi "i Consiglieri Tributarî e il Segretario sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio", comma uno. Comma due, aggiungere dopo "ciascun Consigliere" "e al Segretario", "fatto obbligo a ciascun Consigliere e al Segretario di allontanarsi dalla seduta"

Il Presidente pone in votazione l'emendamento della Giunta all'art. 13 e si determina il seguente risultato (all. Q all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.12
Voti favorevoli:	n.12
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente pone quindi in votazione l'articolo n. 13 così come emendato e si determina il seguente risultato (all. R all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.13
Voti favorevoli:	n.12
Voti contrari:	n. 1
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'articolo 13 come emendato approvato. Il testo dell'articolo 13 è pertanto il seguente:

ARTICOLO 13 *Doveri dei consiglieri*

1. I Consiglieri Tributarî e il Segretario, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati, gli atti e negozi riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virt  del loro ufficio.
2.   fatto obbligo a ciascun Consigliere e al Segretario di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale e/o contributiva, ovvero del proprio coniuge, o di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito.
3. L'inosservanza del comma precedente determina la nullit  della relativa deliberazione.

Il Presidente pone poi in votazione l'articolo n. 14, su cui non sono stati presentati emendamenti, e si determina il seguente risultato (all. S all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.17
Voti favorevoli:	n.16
Voti contrari:	n. 1
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'articolo 14 approvato.

Il Presidente passa all'esame dell'art. 15, a cui   stato presentato il seguente emendamento:

EMENDAMENTO SINDACO

Aggiungere alla norma transitoria, quindi l'Articolo 15, il seguente comma: "Entro due anni dalla sua costituzione verr  presentata relazione al Consiglio Comunale sul funzionamento dello stesso, per verificare eventuali modifiche al testo originale"

Il Presidente pone in votazione l'emendamento del Sindaco all'art. 15 e si determina il seguente risultato (all. T all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.17
Voti favorevoli:	n.17
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente pone quindi in votazione l'articolo n. 15 cos  come emendato e si determina il seguente risultato (all. U all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.16
Voti favorevoli:	n.16
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'articolo 15 come emendato approvato. Il testo dell'articolo 15   pertanto il seguente:

ARTICOLO 15 ***Norma transitoria***

1. Il Sindaco provvede alla convocazione della prima seduta del Consiglio Tributario per le nomine previste dall'articolo 8.
2. Funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età.
3. Entro due anni dalla sua costituzione verrà presentata relazione al Consiglio Comunale sul funzionamento dello stesso, per verificare eventuali modifiche al testo originale

Il Presidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto sull'intera delibera così come emendata.

Il Consigliere Zonca esprime giudizio negativo pur riconoscendo le migliorie apportate al regolamento da alcuni degli emendamenti votati.

Il Consigliere Di Lauro dichiara che il suo gruppo darà voto contrario alla delibera in quanto le modalità di approvazione della stessa sono state contorte e il risultato finale confuso.

Il Consigliere Menegardo preannuncia il voto favorevole della maggioranza in quanto il Consiglio Tributario permetterà di intensificare la lotta all'evasione valorizzando le risorse interne all'Ente.

Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione in oggetto così come emendata e si determina il seguente risultato (all. V all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.17
Voti favorevoli:	n.14
Voti contrari:	n. 3
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il testo del Regolamento approvato è dunque il seguente:

Comune di Cinisello Balsamo

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO



- **APPROVATO CON ATTI DI CONSIGLIO COMUNALE NN. 64 e 65 DEL 21 e 23 novembre 2011, ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE.**

Data di verifica/aggiornamento: 23/11/2011

INDICE

TITOLO I	8
<i>Istituzione e compiti del Consiglio Tributario</i>	8
ARTICOLO 1	8
<i>Istituzione e scopo del Consiglio Tributario</i>	8
ARTICOLO 2	8
<i>Compiti del Consiglio Tributario</i>	8
ARTICOLO 3	9
<i>Collaborazione con l’Agenzia del Territorio</i>	9
ARTICOLO 4	9
<i>Utilizzazione delle dichiarazioni dei contribuenti</i>	9
TITOLO II	10
<i>Composizione del Consiglio Tributario</i>	10
ARTICOLO 5	10
<i>Componenti e criteri di nomina</i>	15
ARTICOLO 6	10
<i>Requisiti ed incompatibilità</i>	10
ARTICOLO 7	17
<i>Durata del Consiglio Tributario e sua struttura</i>	17
ARTICOLO 8	12
<i>Nomina del presidente e del segretario</i>	12
TITOLO III	12
<i>Funzionamento del Consiglio Tributario</i>	12
ARTICOLO 9	12
<i>Sedute</i>	12
ARTICOLO 10	19
<i>Convocazione e validità delle sedute</i>	19
ARTICOLO 11	13
<i>Rapporti con l’Amministrazione Comunale</i>	20
ARTICOLO 12	21
<i>Segnalazioni</i>	21
ARTICOLO 13	21
<i>Doveri dei consiglieri</i>	21
ARTICOLO 14	13
<i>Modifiche al regolamento</i>	13
ARTICOLO 15	22
<i>Norma transitoria</i>	22

TITOLO I

Istituzione e compiti del Consiglio Tributario

ARTICOLO 1

Istituzione e scopo del Consiglio Tributario

1. Il Comune di Cinisello Balsamo, in conformità a quanto disposto dall' articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge n. 122 del 30 luglio 2010, che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, istituisce, quale organo consultivo degli uffici comunali competenti all'attività di accertamento fiscale, il Consiglio Tributario.
2. Esso coadiuva gli Uffici finanziari/fiscali del Comune nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati o denunciati in forma infedele, alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere il fenomeno dell'evasione fiscale.

ARTICOLO 2

Compiti del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario e gli Uffici finanziari/fiscali del Comune concorrono nell'esame delle copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del Comune da parte dell'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 44 del D.P.R. n. 600/1973 e dal comma 2 dell'articolo 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contribuenti residenti nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.
2. Può richiedere, a tal fine, documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici del Comune che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in generale può raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva dei soggetti passivi che risiedono nel territorio del Comune, o che vi possiedono beni o vi svolgano attività economica, rimettendone in questi ultimi casi, le conclusioni al Comune di residenza, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione della relativa dichiarazione.
3. Le conclusioni in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, formano oggetto di apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, alla Guardia di Finanza ed all'I.N.P.S. da parte dei competenti Uffici finanziari/fiscali comunali.
4. Il Consiglio Tributario concorre, altresì, con gli Uffici finanziari/fiscali del Comune nell'esame delle segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi di accertamento che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, ai sensi dell'articolo 38, commi 4 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973.

Entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento delle predette segnalazioni, il Comune, per il tramite dei propri Uffici finanziari/fiscali comunica all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

ARTICOLO 3

Collaborazione con l'Agenzia del Territorio

1. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini di avviare un monitoraggio costante del territorio onde individuare sia ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto, sia fabbricati che presentino una situazione catastale incongrua o non adeguata rispetto alle caratteristiche costruttive e tecnologiche, alle rifiniture e alla dotazione di impianti e servizi .

ARTICOLO 4

Utilizzazione delle dichiarazioni dei contribuenti

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione al Comune, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dell'Ente all'accertamento fiscale e contributivo.
2. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione, di esclusiva competenza comunale, l'Ente può avvalersi delle società e degli enti partecipati dal Comune stesso ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire l'accesso alle banche dati utilizzate.
3. Con il medesimo provvedimento vengono individuate le ulteriori materie per le quali il Comune partecipa all'accertamento fiscale e contributivo.

TITOLO II
Composizione del Consiglio Tributario

ARTICOLO 5
Componenti e criteri di nomina

1. Il Consiglio tributario è composto da:
 - Responsabile o suo delegato Ufficio Finanziario Fiscale comunale;
 - Responsabile o suo delegato Ufficio Servizi Demografici;
 - Responsabile o suo delegato Ufficio Commercio;
 - Responsabile o suo delegato Ufficio Polizia Locale;
 - Responsabile o suo delegato Ufficio Edilizia Privata/Urbanistica
2. Non sono previste nomine di componenti supplenti.
3. Ai fini del contenimento di spesa e di rispetto del patto di stabilità, la carica di consigliere tributario è assolutamente gratuita e per il suo espletamento non è previsto alcun rimborso spese, né alcun gettone di presenza.

ARTICOLO 6
Requisiti ed incompatibilità

1. I componenti del Consiglio Tributario, qualora siano delegati dai Responsabili dei settori indicati all'art. 5 devono possedere il seguente requisito:
 - essere titolare di posizione organizzativa o funzionario;
2. Costituiscono motivo di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio Tributario:
 - Aver riportato condanne penali per violazione delle leggi finanziarie costituenti delitto.
 - I Sindaci, i Consiglieri e gli Assessori di Comuni, Province, Regioni o coloro che hanno ricoperto tale carica nel biennio precedente;
 - I Parlamentari o coloro che hanno ricoperto tale carica nel biennio precedente;
 - Il Segretario Comunale o coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente;
 - Coloro che hanno un contenzioso tributario pendente col Comune di Cinisello Balsamo;
 - Coloro che hanno un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado con altri membri del Consiglio Tributario

ARTICOLO 7
Durata del Consiglio Tributario e sua struttura

1. I membri del Consiglio Tributario rimangono in carica fino ad un massimo di anni 10.
2. Il Consiglio Tributario, secondo il suo programma di lavoro, deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.
3. A tale scopo possono costituirsi nel suo ambito dei gruppi di lavoro per una più efficace e razionale istruzione delle pratiche da esaminare

ARTICOLO 8
Nomina del presidente e del segretario

1. Il Consiglio Tributario, nella prima riunione, nomina fra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente, mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti.
2. Altresì provvede, con lo stesso sistema di votazione alla nomina di un Segretario, ovvero in alternativa, le funzioni del Segretario sono esercitate da un dipendente del Comune appartenente all'Area Finanziaria/Fiscale designato dal competente Capo Area e/o dal Dirigente di riferimento.

TITOLO III

Funzionamento del Consiglio Tributario

ARTICOLO 9

Sedute

1. Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, oppure, nell'ipotesi di assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.
2. Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.
3. Di ciascuna seduta viene redatto il verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, di un componente a ciò incaricato dal Presidente del Consiglio Tributario.
4. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario.

ARTICOLO 10

Convocazione e validità delle sedute

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
2. La riunione può essere convocata anche a seguito di richiesta scritta di almeno tre (3) dei componenti in carica.
3. Il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro dieci (10) giorni dalla data di deposito della richiesta stessa.
4. L'avviso di convocazione va comunicato per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno tre (3) giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.
5. In caso di urgenza motivata tale termine può essere ridotto a ventiquattro (24) ore.
6. Le sedute avvengono nei locali del Comune.
7. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando siano presenti almeno tre (3) dei componenti in carica.
8. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 11

Rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. Il Consiglio Tributario, per quanto concerne l'attività connessa con le sue funzioni, può avvalersi del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, a

seguito di motivata richiesta del Presidente al Dirigente di riferimento, copia dei documenti ed altri elementi in loro possesso, ritenuti utili allo svolgimento delle proprie funzioni.

2. Il Presidente del Consiglio Tributario presenta annualmente entro il mese di ottobre al Consiglio Comunale apposita relazione sullo svolgimento della propria attività e sui risultati conseguiti.

ARTICOLO 12

Segnalazioni

1. Nelle segnalazioni devono essere indicati tutti gli elementi atti ad individuare esattamente il contribuente e, in particolare, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il sesso, la residenza e, se diverso il domicilio, l'attività esercitata. In caso di persona giuridica indicare anche la ragione sociale e/o la Partita Iva.
2. In ogni caso le segnalazioni devono essere qualificate, intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.

ARTICOLO 13

Doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri Tributarî e il Segretario, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati, gli atti e negozi riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.
2. È fatto obbligo a ciascun Consigliere e al Segretario di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale e/o contributiva, ovvero del proprio coniuge, o di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito.
3. L'inosservanza del comma precedente determina la nullità della relativa deliberazione.

ARTICOLO 14

Modifiche al regolamento

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio Comunale, sentito eventualmente il parere del Consiglio Tributario.

ARTICOLO 15

Norma transitoria

1. Il Sindaco provvede alla convocazione della prima seduta del Consiglio Tributario per le nomine previste dall'articolo 8.
2. Funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età.

3. Entro due anni dalla sua costituzione verrà presentata relazione al Consiglio Comunale sul funzionamento dello stesso, per verificare eventuali modifiche al testo originale

Il Presidente
F.to GIUSEPPE SACCO

Il Segretario Generale
F.to ANTONIO D'ARRIGO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

__01/12/2011__

Cinisello Balsamo, __01/12/2011__

Il Segretario Generale
F.to ANTONIO D'ARRIGO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, __12/12/2011__

Il Segretario Generale

Pubblicata all'Albo Pretorio

dal __01/12/2011__ al __27/12/2011__

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale